

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN ESECUZIONE

L'Azienda Sanitaria Locale di Pescara – U.O.C. Servizio Tecnico Patrimoniale, P.I. / C.F. 01397530682, indirizzo internet www.ausl.pe.it, sede legale Via Renato Paolini n. 47 – 65124 Pescara, tel. 085425.3114 / 3106 / 3107, fax 085.4253134, PEC: viviana.schiazza.aslpe@pec.it, intende acquisire manifestazioni di interesse (mediante il presente Avviso esplorativo / indagine di mercato) da parte degli operatori economici di settore, CPV 71521000-6, finalizzate all'eventuale affidamento del servizio tecnico di "Coordinatore della Sicurezza in Esecuzione" per i lavori di "Ristrutturazione, Ampliamento e Messa a Norma del Pronto Soccorso Ospedale di Pescara – CIG 510637491F – CUP G23B08000260008", ai sensi e per gli effetti del comma 2, primo periodo, art. 157, D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016.

Le prestazioni professionali *minime* richieste, non oggetto di variazione ex art. 95, comma 14, D. Lgs. n. 50/18.04.2016, a pena di esclusione dell'offerta, sono indicate in Allegato 1 "Schema di Contratto".

L'importo "stimato" del servizio tecnico, in unico lotto prestazionale (indivisibile per la natura strettamente personale ovvero responsabilità professionale diretta e soggettiva), a corpo, è determinato ai sensi D.M. Giustizia n. 143 del 31.10.2013, giusta art. 126, comma 6, D. Lgs. n. 50/18.04.2016, come indicato in Allegato 2.

Il metodo di aggiudicazione del contratto è "offerta economicamente più vantaggiosa - miglior rapporto qualità / prezzo", ex art. 95, comma 3, lett. b), D. Lgs. n. 50/18.04.2016, i cui elementi di valutazione, ed i relativi criteri motivazionali, compresa la cd. "riparametrizzazione", sono indicati in Allegato 3. Si applica l'art. 97, D. Lgs. n. 50/18.04.2016, in materia di congruità delle offerte, anche in presenza di una sola offerta valida.

Sono ammessi a partecipare alla procedura gli operatori economici (tali definiti ai sensi art. 45, D. Lgs. n. 50/18.04.2016) indicati all'art. 46, D. Lgs. n. 50/18.04.2016, in possesso dei seguenti requisiti generali o morali nonché speciali o tecnico-professionali, da dichiarare a pena di non ammissibilità utilizzando l'allegato "Modello Domanda e Dichiarazioni", ovvero riportando tutte le informazioni e/o dati di cui al predetto Modello:

- a) Non trovarsi nelle condizioni di esclusione prescritte all'art. 80, D. Lgs. n. 50/18.04.2016, ovvero altre cause di esclusione oppure ostative alla partecipazione e alla sottoscrizione dei contratti con la pubblica amministrazione, previste dall'ordinamento;
- b) Non sussistenza di conflitti di interesse (anche nel corso del contratto), di rispetto dei divieti e dei doveri, prescritti nelle seguenti norme (applicabili, in quanto compatibili, anche nel corso del contratto): -art. 42, D. Lgs. n. 50/18.04.2016; -art. 7, DPR n. 62/06.04.2013; -art. 6-bis, L. n. 241/1990; -Codice Etico / Comportamentale della Asl di Pescara adottato con Delibera n. 638/24.06.2013, applicabile in forza dell'art. 2 del medesimo Codice (cfr. su www.ausl.pe.it – amministrazione trasparente - organizzazione – atti generali – codici); -art. 53, D. Lgs. 165/2001; -art.21, D. Lgs. 39/08.04.2013; -art. 24, commi 2 e 7, D. Lgs. n. 50/18.04.2016; -ogni altra norma prevista dall'ordinamento, in quanto applicabile alla fattispecie, non diversamente risolvibile;
- c) Possesso dei requisiti ex artt. 254, 255, 256, DPR 207/2010 (in quanto compatibili, applicabili anche nel corso del contratto), in vigore per effetto art. 216, comma 5, D. Lgs. n. 50/18.04.2016;
- d) Iscrizione all'Ordine Professionale di appartenenza ex art. 83, comma 3, D. Lgs. n. 50/18.04.2016;
- e) Possesso dei requisiti tecnico-professionali necessari per svolgere le funzioni di Coordinatore della Sicurezza, ex art. 98, D. Lgs. 81/2008;
- f) Che il soggetto indicato/incaricato di svolgere effettivamente il servizio tecnico/contratto, ha eseguito, nel decennio antecedente la pubblicazione del presente Avviso, le funzioni di Coordinatore della Sicurezza (in fase di progettazione e/o in fase di esecuzione) per lavori appartenenti alle seguenti classi e categorie ex D.M. Giustizia n. 143/2013, con la indicazione di date, importi o competenze prof.li, committenti pubblici o privati, nonché la indicazione di buon esito:





AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA

Via Renato Paolini n° 47 - 65124 PESCARA
C.F./P.IVA 01397530682

- Cat. Edilizia, Identificazione opere E.10 (ovvero I/d, ovvero I/c, ex L. 143/1949), oppure, in alternativa, attività Edilizia con grado di complessità non inferiore ad 1,20 e per un importo non inferiore ad € 40.000 (a netto c.n.p.a.i.a.l.p. ed iva);
- Cat. Impianti Meccanici a fluido a servizio delle costruzioni, Identificazione IA.02 (ovvero III/b, ex L. 143/1949) e per un importo non inferiore ad € 18.500,00 (a netto c.n.p.a.i.a.l.p. ed iva);
- Cat. Impianti Elettrici e Speciali a servizio delle costruzioni, identificazione IA.04 (ovvero III/c, ex L. 143/1949) e per un importo non inferiore ad € 25.500 (a netto c.n.p.a.i.a.l.p. ed iva);

g) La iscrizione alla CCIAA (se ricorre il caso).

La carenza di qualsiasi elemento formale delle dichiarazioni è sanata attraverso il soccorso istruttorio di cui al comma 9, art. 83, D. Lgs. n. 50/18.04.2016. Nel caso di carenza di elementi *essenziali non rese nel corso della vera e propria gara* si applica la sanzione pari al cinque per mille dell'importo "stimato" complessivo di € 56.835,39.

Qualora pervengano più di n. 20 (venti) manifestazioni di interesse si procederà, in pubblica seduta, in data 29/06/2016, h. 09,30, c/o la Sala o Ufficio Gare della U.O.C. Servizio Tecnico Patrimoniale della Asl di Pescara – Via Renato Paolini n. 47 Pescara, piano terra, alla estrazione a sorte dei n. 20 operatori economici cui richiede la presentazione di offerta concorrenziale, con modalità tale da non violare il principio di segretezza ex art. 53, D. Lgs. n. 50/18.04.2016.

La presente procedura non è vincolante per la ASL, né comporta rimborsi economici o riconoscimenti di diritti comunque denominati nei confronti degli operatori economici, qualora la Asl per legittimi / leciti motivi non ritenga di proseguirla, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti, applicabili alla fattispecie.

Pertanto, qualora interessati a partecipare, gli operatori economici di settore dovranno trasmettere, esclusivamente all'indirizzo pec: viviana.schiazza.aslpe@pec.it a pena di non ammissibilità, il "Modello Domanda e Dichiarazioni", nel quale avranno cura di specificare tutto quanto ivi previsto a pena di non ammissibilità (ovvero, qualora non si utilizzi il Modello, trasmettendo tutti i dati / informative ivi richiesti), entro e non oltre il termine perentorio 27/06/2016 a pena di non ammissibilità.

Eventuali chiarimenti, specificazioni, integrazioni, modifiche, saranno pubblicati sul sito internet www.ausl.pe.it – settore "appalti e contratti" link "bandi esplorativi / indagini di mercato", unitamente a tutti gli altri documenti connessi al presente Avviso Pubblico, ai sensi e per gli effetti art. 29, D. Lgs. n. 50/18.04.2016.

Il presente Avviso, approvato con Determina dirigenziale n. 340/STP/2016, è pubblicato in data odierna sul sito internet del profilo di committente www.ausl.pe.it, settore "appalti e contratti" link "bandi esplorativi / indagini di mercato", nonché sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti www.serviziopubblici.it e sul sito informatico dell'Osservatorio della Regione Abruzzo www.regione.abruzzo.it

Per quanto non previsto nel presente Avviso, compresi allegati, si applicano le norme vigenti, se ed in quanto applicabili alla fattispecie.

Pescara, 10/06/2016

Allegati:

- All. 1, 2, 3;
- Modello Domanda e Dichiarazioni.

Il Collaboratore Amm.vo Professionale

D.ssa Viviana Schiazza

Schiazza Viviana

Il RUP e Direttore U.O.C. Servizio Tecnico Patrimoniale
Ing. Vincenzo Lo Mele





AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA

Via Renato Paolini n° 47 - 65124 PESCARA
C.F./P.IVA 01397530682

Allegato 1

SCHEMA DI CONTRATTO MEDIANTE SCRITTURA PRIVATA

OGGETTO: Incarico Professionale di Coordinatore della Sicurezza in fase esecutiva per "Ristrutturazione, Ampliamento e Messa a Norma del Pronto Soccorso Ospedale di Pescara" – Servizio Tecnico / Professionale CIG

T R A

L'Azienda Sanitaria Locale di Pescara, C.F. e P.I. 01397530682, sede legale Via Renato Paolini n. 47 Pescara, rappresentata per il presente Atto dal RUP / Direttore U.O.C. Servizio Tecnico Patrimoniale Ing. Vincenzo Lo Mele, nell'esercizio delle funzioni delegate con Deliberazione N. 1265 del 2013;

E

....., sede legale....., P.I....., C.F....., che esegue le prestazioni tecniche in oggetto, in possesso dei requisiti per lo svolgimento delle funzioni di Coordinatore per la Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili ex D. Lgs. 81/2008, con Iscrizione all'Ordine / Collegio

Si conviene e si stipula quanto segue

Premesso che il Dirigente Tecnico-RUP, in parte nel presente contratto, ha ritenuto di procedere mediante contratto di cottimo/procedura negoziata, ai sensi e per gli effetti art. 157, D. Lgs. n. 50/18.04.2016, giusta Determina dirigenziale N.....del.....;

Premesso che l'incarico in oggetto è stato formalizzato con Determina dirigenziale n.....del.....;

Art. 1 - Oggetto dell'incarico

Il Committente ASL Pescara, come sopra rappresentato, affida a....., come pure sopra rappresentato, l'incarico professionale o servizio tecnico di Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione per le Opere in oggetto (il cui termine di esecuzione è di gg. 150, come da offerta tecnica dell'aggiudicataria dei lavori di cui a delibera n. 919/28.08.2014: AR.CO. Lavori Soc. Coop. Consortile di Ravenna, che esegue le opere mediante la propria consorziata Di Carlo Spa di Casoli -Ch), perchè sia eseguito con l'alta professionalità e precisione richieste dalla vigente normativa in materia di sicurezza ex D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., D. Lgs. n. 50/18.04.2016, ogni altra normativa comunque applicabile alla fattispecie, secondo le *regole dell'arte* e con la *diligenza del buon padre di famiglia* ex c.c., alle condizioni e/o clausole previste nel presente Atto, incluse le norme che nel corso dell'incarico dovessero sopravvenire in materia, in quanto la materia della sicurezza non deve conoscere ostacoli formali ma attenersi ad ogni possibile, necessaria, opportuna, incisiva, chiara, responsabile consapevolezza del valore primario della tutela della salute e della sicurezza fisica e psichica di tutti i lavoratori, datori di lavoro, autonomi, subappaltatori, subcontraenti ecc. che a vario titolo contribuiscono o intervengano per la realizzazione dell'intervento.

Sono invece escluse dall'incarico altre prestazioni o attività complementari/connesse che si rendessero necessarie, o vero affidamenti diretti ai sensi delle norme e leggi vigenti, applicabili alla fattispecie.

ART. 2 - Modalità di svolgimento incarico

Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori svolgerà le sue funzioni e compiti con le modalità operative ed ispettive che professionalmente meglio riterrà (*pertanto saranno riportati i contenuti della offerta tecnica presentata in gara*), per il fine precipuo della *migliore possibile* sicurezza dei lavoratori.

Per gli effetti di cui al comma 2, art. 93, D. Lgs. 81/2008, gli obblighi/adempimenti riferiti all'art. 92 lettere a)-b)-c)-d)-e)-f) del medesimo Decreto Lgs. troveranno formale riscontro anche nella documentazione di/in cantiere, ovvero tro-





AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA

Via Renato Paolini n° 47 - 65124 PESCARA
C.F./P.IVA 01397530682

veranno formale riscontro in altri documenti e/o atti probanti. Resta inteso che in ogni momento il RUP, o suo delegato, avrà l'incondizionato accesso a tali documenti, ovvero potrà richiedere la immediata esibizione della documentazione probante gli anzidetti adempimenti obbligatori.

Tutti i Piani di Sicurezza di/nel cantiere dovranno riportare la attestazione/visto di idoneità degli stessi da parte del Coordinatore Sicurezza. Eventuali modifiche dei Piani, che a parere del Coordinatore si renderanno necessarie e/o opportune nel corso dell'appalto, dovranno essere comunicate anche al RUP. Il Tecnico incaricato è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e segg. del codice civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente contratto e dagli atti dallo stesso richiamati, è obbligato all'osservanza della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente nella materia correlata all'oggetto dell'incarico. E' obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'amministrazione medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi. Resta a carico del Tecnico incaricato ogni onere strumentale e organizzativo, necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e servizi dell'Amministrazione ASL. Il Tecnico incaricato deve rispettare il principio di leale collaborazione con gli uffici e servizi di cui al comma precedente. L'inadempimento, anche parziale, dei suddetti obblighi comporterà la revoca dell'incarico o risoluzione in danno del Professionista incaricato, con la conseguente comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione, fatta salva la Polizza rimessa dal medesimo Professionista a garanzia degli obblighi contrattuali.

ART. 3 - Eventuali progettazioni

Se necessario il Coordinatore per la Sicurezza in Esecuzione procederà alla redazione del PSC qualora per il completamento dell'opera sia necessario apportare variazioni alle lavorazioni previste nel contratto principale dei lavori. Il Coordinatore si obbliga comunque ad introdurre nel PSC tutte le modifiche che siano necessarie e/o richieste dal R.U.P. e/o dagli eventi di cantiere, ai sensi della normativa vigente.

ART. 4 - Tempistica e modalità di riconsegna degli elaborati

Qualora il Coordinatore in esecuzione dovesse redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento necessario a seguito di una variante, esso Piano dovrà essere consegnato nel numero che sarà richiesto dal Committente, fino ad un massimo di 5 (quattro) copie, su carta e/o supporto magnetico, entro massimo gg. 20 dalla formalizzazione dell'incarico, fatto salvo termine più breve, convenuto tra le parti, ovvero per cause di forza maggiore non dipendenti da negligenza o incuria del Professionista.

Gli elaborati redatti resteranno di proprietà piena ed assoluta del Committente ASL, il quale potrà a suo insindacabile giudizio darne o meno esecuzione.

ART.5 - Onorari e Pagamenti

L'onorario professionale relativo all'incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori è pari a complessivi €.....(come da offerta economica offerta in gara), a netto solo cnpaiap ed iva.

Il corrispettivo professionale relativo alle attività di nuova progettazione del P.S.C. è stabilito secondo le vigenti tariffe professionali ex D.M. Giustizia n. 143/2013.

I corrispettivi, eventualmente diminuiti delle penali, saranno corrisposti con le modalità di seguito descritte:

Prestazioni	decorrenza dei termini
Coordinamento in fase di progettazione (eventuale)	Dalla data di validazione.
Coordinamento in fase di esecuzione	In proporzione ai S.A.L.



La liquidazione delle competenze avverrà sulla base di titoli legittimanti e/o fatture emesse (sulle quali dovrà essere riportato anche il CIG in oggetto, assegnato all'incarico tecnico-professionale), muniti del visto di regolarità del RUP.



AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA

Via Renato Paolini n° 47 - 65124 PESCARA
C.F./P.IVA 01397530682

La liquidazione e quindi il pagamento di quanto dovuto avverrà entro massimo gg. 60 dalla ricezione del regolare titolo legittimante il credito, fermo restando che eventuali interessi per ritardato pagamento saranno corrisposti ad esplicita richiesta del Professionista, nella misura prevista dalla normativa applicabile alla fattispecie.

Il Professionista avrà cura di comunicare tutti i c/c dedicati alla commessa Asl nonché i dati, compreso C.F., delle persone delegate ad operare su essi c/c dedicati, ai sensi delle vigenti norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Professionista si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136, in relazione al presente Contratto, e si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ASL ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Pescara della notizia dell'inadempimento della propria controparte (controparte a qualsiasi titolo) agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

La non regolarità in materia di contributi alla Cassa di Previdenza di categoria, tale da non permettere il rilascio della attestazione di regolarità contributiva, sarà causa di revoca dell'incarico o risoluzione in danno del contratto, fatta salva la Polizza o Garanzia rimessa dal Professionista.

ART. 6 - Cessioni e Subappalti

Il presente contratto non è cedibile, nè subappaltabili sono le prestazioni dedotte in contratto.

La cessione dei crediti, anche se riferita a rapporti di *factoring*, dovrà contenere: - la indicazione analitica del numero e data della fattura e/o titolo legittimante cui si riferisce; -avvenire, ai fini della opponibilità all'ASL, mediante ufficiale giudiziario. Qualora non vengano rispettate le condizioni anzidette verrà applicata una penale sul credito maturato e maturando pari al 5% del valore del contratto.

Si applicano le norme di cui al comma 13, art. 106, D. Lgs. 50/2016.

ART. 7 – Penali, Risoluzione, Recesso dal Contratto

Il ritardo nella consegna degli elaborati per le attività eventuali di Coordinamento Sicurezza in fase di progettazione comporta una penale pari all'uno per mille dell'importo del corrispondente corrispettivo, per ogni giorno oltre i termini stabiliti.

Il ritardo per le attività di Coordinatore in fase di esecuzione comporta una penale pari all'uno per mille, applicata all'importo dei corrispettivi previsti per la fase di esecuzione.


Le penali sono cumulabili.

L'importo totale delle penali non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo del totale dei corrispettivi. Superata tale misura l'Amministrazione committente può procedere alla risoluzione del contratto in danno del Professionista incaricato. L'applicazione delle penali non esclude la responsabilità del Professionista incaricato per eventuali maggiori danni subiti dall'Amministrazione committente, ovvero per la ripetizione di indennizzi, risarcimenti, esecuzioni d'ufficio, esecuzioni affidate a terzi per rimediare a errori o omissioni, interessi e more o altri oneri che l'Amministrazione committente debba sostenere per cause imputabili al Tecnico incaricato.

Superati i 20 gg. di ritardo, il Committente ASL procederà alla risoluzione del presente Contratto, in danno del Professionista inadempiente, addebitando ad esso ogni onere o spesa, comunque denominata, che per suo fatto la ASL di Pescara dovesse sopportare, fatta salva la Polizza o Garanzia di cui al successivo articolo.

Parimenti, si procederà alla risoluzione o rescissione in danno o revoca dell'incarico, nei casi di errata progettazione, nei casi di grave inadempimento o grave negligenza di obblighi od oneri posti a carico del Professionista dalle norme vigenti ed applicabili alla fattispecie, nei casi in cui nel corso del rapporto contrattuale sopravvengano le cause o motivi ostativi alla sottoscrizione dei contratti, in ogni altro caso ostativo alla sottoscrizione dei contratti con la pubblica amministrazione, qualora il Coordinatore non ottemperi alle prescrizioni contenute nel presente contratto o alle indicazioni e direttive fissate dalla ASL o dal R.U.P. compatibili con il presente contratto, fatta salva la Polizza di cui al successivo articolo, fatte salve le dovute comunicazioni all'Autorità Nazionale Anti Corruzione. Per quanto previsto nel presente articolo, la proposta, le ragioni di diritto e di fatto, saranno a cura del R.U.P., che procederà in forma scritta a contestare tutto quanto disatteso dal Professionista inadempiente. E' facoltà dell'Amministrazione committente risolvere anticipatamente il presente contratto in ogni momento quando il Tecnico incaricato contravvenga alle condizioni di cui al contratto stesso, oppure a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal Responsabile del Procedimento, non produca la documentazione richiesta o la produca con ritardi pregiudizievoli, oppure assuma atteggiamenti o comportamenti ostruzionistici o inadeguati nei confronti di Autorità pubbliche competenti al rilascio di atti di assenso sui risultati delle prestazioni. Altresì il contratto può essere risolto in danno in A. . .





uno dei seguenti casi: revoca o decadenza dell'iscrizione all'ordine professionale di appartenenza; in caso di tecnico incaricato strutturato in forma associata o societaria la condizione opera quando la struttura non disponga di una figura professionale sostitutiva; perdita o sospensione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione; applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalità organizzata; violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, oppure in materia assistenziale o del diritto del lavoro, verso i dipendenti o i collaboratori; accertamento della violazione della disciplina del subappalto; accertamento della violazione del regime di incompatibilità o conflitto di interesse previsto da leggi e norme vigenti applicabili alla fattispecie; superamento dei limiti massimi di applicazione delle penali. Per ogni altra evenienza trovano applicazione, nell'ordine, le norme dell'art. 108, D. Lgs. 50/18.04.2016, Le Linee Guida ANAC o Decreti attuativi previsti nel predetto D. Lgs, altre fonti normative se ed in quanto applicabili alla fattispecie.

Resta fermo il diritto di recesso dell'Amministrazione committente ai sensi art. 109, D. Lgs. 50/18.04.2016.

ART. 8 - Garanzia Assicurativa

Il Professionista è obbligato, prima della sottoscrizione del presente contratto, a costituire una garanzia definitiva, sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità e misura prescritte all'art. 103, D. Lgs. n. 50/18.04.2016.

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste per la garanzia provvisoria di cui all'art. 93, comma 7, D. Lgs. n. 50/18.04.2016...

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione nel limite massimo dell'80%, ai sensi del comma 5, art. 103, D. Lgs. n. 50/18.04.2016.

ART. 9 - Definizione delle controversie

E' esclusa la competenza arbitrale ex art. 209, D. Lgs. n. 50/18.04.2016.

Per tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente all'incarico professionale non definite in via bonaria ex art. 205, D. Lgs. n. 50/18.04.2016, ovvero, in seconda ipotesi, mediante transazione ex art. 208, D. Lgs. n. 50/18.04.2016, ovvero mediante l'utilizzo del parere di precontenzioso dell'A.N.AC. ex art. 211, D. Lgs. n. 50/2016, il Foro competente è quello della sede legale della ASL di Pescara.

Sono a carico del professionista le spese relative alla registrazione del contratto e/o "in caso d'uso", ai sensi delle norme vigenti.

ART. 10 - Obblighi di riservatezza

Il Professionista si obbliga a non rivelare e a non utilizzare dati, notizie, informazioni messi a sua disposizione dalla ASL di Pescara per l'espletamento dell'incarico.

Parimenti, notizie, dati, informazioni assunte anche non attinenti l'incarico, non saranno in alcun modo divulgate e dovrà assumersi un comportamento riservato e corretto.

Sono fatti salvi gli obblighi di denuncia ai *competenti* soggetti e/o alle *competenti* autorità e/o presso le sedi *competenti*, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti, applicabili alla fattispecie.

ART. 11 - Disposizioni finali


Le parti convengono che, per quanto non esplicitamente detto nel presente contratto, si fa riferimento:

- a) al D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016, in quanto compatibile con i principi comunitari;
- b) alle Linee Guida A.N.AC. e Decreti attuativi, siccome previsti dal D. Lgs. n. 50/18.04.2016;
- c) al codice civile;
- d) alle norme previste dall'ordinamento, se ed in quanto applicabili alla fattispecie;
- d) alle norme di deontologia professionale, di etica, di responsabilità, quali tutte richieste dalla normativa in materia di sicurezza.

ART. 12 - Dichiarazioni esplicite

Il Professionista dichiara di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità o conflitto di interesse per l'espletamento del mandato professionale ricevuto ed accetta esplicitamente che il presente Atto sarà ritenuto invalido qualora manchi anche solo uno dei presupposti di affidabilità e moralità necessari alla stipulazione dei contratti con la P.A., compresi quelli previsti nella normativa antimafia.



 <p>ASL PESCARA www.ausl.pe.it</p>	<p>AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA</p> <p>Via Renato Paolini n° 47 - 65124 PESCARA C.F./P.IVA 01397530682</p>
--	--


Inoltre, esplicitamente accetta tutte le clausole di cui al presente contratto, nessuna esclusa.


Letto, Confermato e Sottoscritto dalle parti con modalità elettronica e firma digitale, ex art. 32, comma 14, D. Lgs. n. 50/18.04.2016.

Il Tecnico incaricato:



l'Amministrazione Committente
ASL Pescara – U.O.C. Servizio Tecnico Patrimoniale
Il RUP / Direttore Ing. Vincenzo Lo Mele



 USL PESCARA www.ausl.pe.it	AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA Via Renato Paolini n° 47 - 65124 PESCARA C.F./P.IVA 01397530682
---	--


Allegato 2

Il calcolo del compenso o corrispettivo professionale stimato, da porre a base di gara nella procedura di affidamento del contratto relativo al servizio tecnico di "COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE" è stato determinato ai sensi del Decreto Ministero di Giustizia del 31 ottobre 2013 n. 143, ovvero regolamento per la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara per i servizi attinenti l'ingegneria e l'architettura, pubblicato su G.U. del 20 dicembre 2013.

TABELLA DI SINTESI DEL CALCOLO

N. ordine	Valore dell'Opera	Categoria d'Opera	Destinazione funzionale dell'opera	Esecuzione dei lavori	Prestazione	Compenso al netto di spese ed oneri	Spese e oneri accessori	Totale
1	€. 1.039.547,00	Edilizia	Sanita (E.10)	Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione	Qcl.12	€. 21.580,33	€. 5.389,67	€. 26.970,00
2	€. 519.966,00	Impianti (A)	IA.04 (Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni)	Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione	Qcl.12	€. 13.808,80	€. 3.452,00	€. 17.260,80
3	€. 602.561,00	Impianti (A)	IA.02 (Impianti di riscaldamento – impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento aria – Impianti meccanici di distribuzione di fluidi)	Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione	Qcl.12	€. 10.083,84	€. 2.520,75	€. 12.604,59
TOTALE COMPENSO PROFESSIONALE A BASE DI GARA								€. 56.835,39



Allegato 3

ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELLA QUALITA' (complessivi punti 70 su 100)

- 1) Esperienza Personale del Coordinatore della Sicurezza.....max punti 20
- Elenco dei Lavori per i quali ha ricoperto le funzioni di Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione e/o in fase esecutiva (L'Elenco deve essere reso con Dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000, allegando documento di identità, e dovrà contenere anche le informazioni relative all'oggetto dei lavori, committenti, periodi di esecuzione delle funzioni, attività in corso e/o concluse regolarmente e con buon esito, importo dei singoli lavori, nonché l'importo complessivo degli stessi).
Saranno assegnati punti 20 per il coordinamento di lavori di importo complessivo uguale o maggiore ad € 5.000.000,00 (cinquemilioni).
Per importi compresi nell'intervallo $0 < X \text{ iesimo} < 5.000.000,00$ si applica la seguente formula:
 $P_i = Si / \text{€ } 5.000.000 \times 20$ dove
 P_i = punteggio del concorrente i-esimo
 Si = importo complessivo dei lavori del concorrente i-esimo
 $\text{€ } 5.000.000$ = importo massimo dell'intervallo
 20 = punteggio massimo dell'intervallo
- 2) Organizzazione del servizio tecnico di Coordinatore Sicurezza in fase esecutiva, al fine di valutare la efficacia (rispetto ai mezzi) ed efficienza (rispetto ai fini).....max punti 50
- Modalità e programmazione delle visite e delle attività da svolgere in cantiere.....max punti 12,5;
 - Modalità di raccordo con la stazione appaltante.....max punti 12,5;
 - Modalità di raccordo e coordinamento con gli attori interessati e/o coinvolti nell'esecuzione, pe la cooperazione e controllo del cantiere.....max punti 12,5;
 - Modalità di redazione del report fine lavori, quale compendio dell'evoluzione del cantiere.....max punti 12,5.

I punteggi dei suddetti sub criteri saranno assegnati come segue:

Ottimo = 12,5

Buono = 8


Sufficiente = 4


Ottimo

Il dettaglio della descrizione è completo e ampio da consentire un giudizio pienamente positivo.
La descrizione è di indubbio livello e consente certezza di comprensione delle soluzioni proposte per il raggiungimento di quanto richiesto dalla S.A..
I contenuti della proposta sono ben comprensibili, garantiti da una più che buona conoscenza del settore.
Le soluzioni proposte sono di buona efficacia e pienamente rispondenti al raggiungimento degli standard di qualità del servizio richiesti dalla S.A..
La descrizione consente di essere certi che le soluzioni dichiarate saranno rispondenti alla necessità della S.A..

Buono

Il grado di dettaglio delle soluzioni o proposte descritte è abbastanza completo e consente di esprimere un giudizio positivo sulla proposta.
La descrizione è ben effettuata, chiara, e dimostra una buona rispondenza alle esigenze della S.A..
I contenuti sono comprensibili, garantiti da una buona conoscenza del settore.
Le soluzioni proposte sono efficaci e rispondenti al raggiungimento di quanto richiesto dalla S.A..



	<p style="text-align: center;">AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA</p> <p style="text-align: center;">Via Renato Paolini n° 47 - 65124 PESCARA C.F./P.IVA 01397530682</p>
---	--

La descrizione dà tranquillità di realizzazione del servizio.
Il grado di rispondenza alle necessità della S.A. è da ritenersi garantito.

Sufficiente

Il dettaglio offerto nella proposta è sufficiente a comprendere le soluzioni proposte, anche se non consente una piena valutazione sulla raggiungibilità di quanto dichiarato.

I contenuti sono essenziali, sono rispondenti alla comprensione della proposta effettuata ed evidenziano una sufficiente conoscenza del settore.

Le soluzioni proposte sono complessivamente rispondenti a quanto richiesto dalla S.A..

Il grado di rispondenza alle esigenze della S.A. è da ritenersi comunque sufficiente.

Nella ipotesi che nessuna delle offerte tecniche valutate raggiunga il punteggio massimo di 70, sarà effettuata la cd. "riparametrizzazione" lineare, finalizzata al rispetto dei pesi predeterminati di 70 (punti qualità) – 30 (punti prezzo). Alla offerta tecnica qualitativamente migliore, ovvero che avrà riportato il massimo punteggio, quale sommatoria dei punteggi sub 1) e 2), saranno assegnati, per effetto della riparametrizzazione, punti 70, mentre i punteggi delle altre offerte saranno riparametrate linearmente alla migliore.

ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEL PREZZO (complessivi punti 30 su 100)

- 1) Ribasso percentuale sull'importo stimato di € 56.835,39.....max punti 30

I punteggi saranno assegnati secondo la seguente formula lineare:


$$P-i = R-i / R-max \times 30 \text{ dove}$$

P-i = punteggio del concorrente -iesimo

R-max = ribasso massimo offerto, ovvero ribasso % più alto

R-i = ribasso del concorrente -iesimo

30 = punteggio massimo assegnabile





AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA

Via Renato Paolini n° 47 - 65124 PESCARA
C.F./P.IVA 01397530682

.....
.....
che si avvale dell'istituto dell'Avvalimento di cui all'art. 89, D. Lgs. n. 50/18.04.2016, per i seguenti requisiti: (Specificare se del caso, e comunque nel rispetto e nei limiti prescritti dalla norma)

CHIEDE / CHIEDONO

Di partecipare alla procedura in oggetto, ed all'uopo

DICHIARA / DICHIARANO

Ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000, consapevole/i delle sanzioni previste all'art. 76 del medesimo decreto per dichiarazioni mendaci e/o non rispondenti a verità:

A) Che i recapiti ufficiali cui devono essere inviate le notifiche ufficiali, nonché ogni altra ufficiale comunicazione inerente la presente procedura, ai sensi del D. Lgs. n. 50/18.04.2016, sono i seguenti:
(I recapiti devono essere sempre attivi, e devono essere segnalate eventuali variazioni, in caso contrario non potrà addebitarsi alla ASL eventuale negligenza per mancate comunicazioni)

P.E.C.:.....
ALTRA POSTA ELETTRONICA:.....
TELEFONI (sempre attivi):.....
FAX (sempre attivi):
DOMICILIO legale :.....


B) Che le posizioni assicurative/assistenziali/casse di previdenza ecc. sono le segg.:
(indicare le posizioni e i dati nella loro completezza)


INPS:
INAIL:.....
CASSA di previdenza:.....
CNL applicato:.....

C) Che l'Agenzia delle Entrate competente per territorio è la seguente *(indicare, se possibile, anche i recapiti)*:
.....
.....

D) Che l'organico medio annuo è il seguente, con le relative qualifiche:
.....
.....

E) Che non sussistono le cause di esclusione di cui all'art. 80, D.Lgs. 50/18.04.2016, ovvero altre cause di esclusione oppure ostative alla partecipazione e alla sottoscrizione dei contratti con la pubblica amministrazione, previste dall'ordinamento. Che tali cause di esclusione oppure ostative sono state attentamente lette (copia dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 è stato annesso al presente Modello dalla S.A.), e vagliate attentamente dai/i sottoscritto/i, con le sanzioni che ne derivano in caso di non veridicità e/o non corrispondenza tra il dichiarato ed il verificato.



	<p align="center">AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA</p> <p align="center">Via Renato Paolini n° 47 - 65124 PESCARA C.F./P.IVA 01397530682</p>
---	--

.....

N) Di accettare le condizioni e prescrizioni riportate nell'Avviso Pubblico e nei suoi allegati;

O) Di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/30.06.2003 t.v., che i dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale le dichiarazioni vengono rese, fatte salve le dovute comunicazioni agli Organi / Autorità preposte in quanto legittimati;


P) Che gli atti e/o dati e/o informative per i quali non si concede l'accesso, ai sensi L. 241/1990 e s.m.i., nonché ai sensi art. 53. D. Lgs. 50/18.04.2016, sono i seguenti: *(Specificare con precisione, per favorire la immediata identificazione. Inoltre, se del caso, specificare le lecite motivazioni)*

.....

Q) Si allegano i seguenti documenti relativi all'Avvalimento ex art. 89, D. Lgs. n. 50/18.04.2016, comprese le dichiarazioni del presente Modello a cura della ausiliaria:

.....

R) Si allegano ulteriori precisazioni ritenuti opportuni o necessari:



.....

S) Si allega copia del documento di identità del/i dichiarante/i Sigg.:

.....

In fede.

 (luogo e data)

 (timbro Rag. Sociale e Firma dichiarante/i)

NOTA BENE:

Fare attenzione a quali sono i soggetti che devono rendere le dichiarazioni. Fare attenzione a compilare tutte le voci che ricorrono o interessano, e a riportare tutti i dati e informative richiesti, per evitare il soccorso istruttorio o richiesta di integrazione.

Ricerca » D.Lgs. 18-04-2016, n. 50

[Aggiungi all'archivio](#)

» **Leggi d'Italia**

- [D.Lgs. 18-04-2016, n. 50](#)
- [D.Lgs. 24-03-2011, n. 50](#)
- [D.Lgs. 07-03-2008, n. 50](#)
- [D.Lgs. 02-03-2007, n. 50](#)
- [D.Lgs. 15-02-2005, n. 50](#)
- [D.Lgs. 20-02-2004, n. 50](#)
- [D.Lgs. 15-01-1992, n. 50](#)
- [D.Lgs. 11-02-1948, n. 50](#)

← Documento →

Risultati →



D.Lgs. 18-4-2016 n. 50

Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nel settore dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 aprile 2016, n. 91, S.O.

Art. 80 Motivi di esclusione

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

» **Pagina principale**

» **Novità**

» **Utilità varie**

» **Legislazione**

Giurisprudenza

- » [Commenti](#)
- » [Massime](#)
- » [Sentenze Cassazione](#)

» **Dottrine**

Maximus

- » [Massime Corte Costituzionale](#)
- » [Sentenze Corte Costituzionale](#)
- » [Formulari del Processo Civile](#)
- » [Formulari del Processo Penale](#)
- » [Enciclopedia del Diritto](#)

Ricerche Multiple

- » [Ricerca su tutte le opere](#)

» **Newsletter**

CREDITS

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del *decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159* o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli *articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159*, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

3. L'esclusione di cui al comma 1 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'*articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602*. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'*articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora:

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;

b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nel cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di

concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;

f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.

7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.
9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale.
11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.
12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.
13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).
14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.



← Documento →

Risultati →